



CITTA' DI CIVIDALE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO

Per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Cividale del Friuli

- Adottato con deliberazione consiliare n.65 del 28.10.1994;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 4.11.1994 al 19.11.1994;
- Presa d'atto della mancanza di vizi di illegittimità da parte del Comitato Centrale di Controllo di Udine nella seduta del 16.01.1995 con atto n. 39817 Prot., avuto riguardo ai chiarimenti forniti con nota n.29891 in data 23.12.1994;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 24.01.1995 all'8.02.1995;
- Entrato in vigore il 9 febbraio 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Arnaldo BECCI

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

REGOLAMENTO

per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 1

- 1) E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Art.2

- 1) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
- 2) Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
- 3) I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n.045/Pres.
- 4) Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art.3

- 1) Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

Art.4

- 1) I volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art.5

- 1) All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

- 2) Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del Gruppo Comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.
- 3) Il capo Squadra designa nell'interno della squadra un delegato in caso di assenza o impedimento.

Art.6

- 1) Durante le emergenze il Gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
- 2) Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.
- 3) Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del Gruppo Comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

Art.7

- 1) Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- 2) Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate ed in particolare devono osservare le seguenti norme:
 - a) dimostrarsi degno del gruppo mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
 - b) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
 - c) osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che verranno impartite;
 - d) ubbidire agli ordini di servizio;
 - e) osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.
- 3) Ogni componente del gruppo ha:
 - a) il diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di avanzare proposte.

Art.8

- 1) Per il buon funzionamento del Gruppo vengono costituiti i seguenti organi:
 - a) Assemblea Generale;
 - b) Il Consiglio Direttivo.

Art.9

- 1) L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri iscritti alla Squadra e dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato, in loro assenza dal coordinatore.
- 3) All'Assemblea Generale sono riservate:
 - a) – l'approvazione della relazione annuale dell'attività svolta;
 - b) – la nomina del Segretario del Gruppo;
 - c) – tutte le deliberazioni importanti riguardanti il Gruppo.
- 4) L'Assemblea Generale dovrà essere convocata ordinariamente due volte l'anno: la prima da Gennaio a Marzo e la seconda da Ottobre a Dicembre di ogni anno.
- 5) L'Assemblea è in numero legale se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti.
- 6) Se non si raggiunge il numero legale in prima convocazione si procede ad una seconda convocazione dopo almeno 30 minuti dalla prima che sarà in numero legale se risulteranno presenti almeno un quinto degli iscritti.
- 7) Le eventuali Assemblee straordinarie saranno convocate dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore oppure da almeno la metà dei membri iscritti.
- 8) L'invito all'Assemblea ordinaria dovrà pervenire ad ogni singolo iscritto entro 5 giorni dalla convocazione, nel mentre l'invito all'Assemblea straordinaria dovrà pervenire entro 2 giorni dalla convocazione.
- 9) Il Segretario dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art.10

- 1) Il Consiglio Direttivo del gruppo sarà composto:
 - a) dal Sindaco o Assessore Delegato;
 - b) dal Coordinatore del Gruppo;
 - c) dai Capi Squadra;
 - d) da due membri eletti dall'Assemblea fra gli iscritti al Gruppo.
- 2) Il Sindaco, o un suo delegato, sono membri di diritto, sia nelle assemblee che nelle riunioni del Direttivo, con diritto di voto.
- 3) Il Direttivo delibererà su tutte le materie delle quali non si demanda ad altri organi.
- 4) In particolare spetterà al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - c) proporre l'acquisto di materiale, miglioramenti organizzativi e completamenti di attrezzature;
 - d) risolvere le vertenze riguardanti il Gruppo o i membri dello stesso.
- 5) Il Direttivo viene convocato secondo la necessità.
- 6) In ogni caso è obbligatoria una convocazione all'anno.

- 7) L'avviso di convocazione del Direttivo deve essere comunicato ad ogni membro almeno tre giorni prima.
- 8) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Sindaco oppure dal Coordinatore del gruppo per delega del Sindaco.
- 9) Su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo stesso dovrà essere convocato entro otto giorni.
- 10) Il Direttivo è in numero legale se sono presenti almeno la metà dei suoi membri, tra i quali il Sindaco, o suo delegato, ed in assenza di questi, il Coordinatore.
- 11) Il Direttivo dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art.11

- 1) Per la validità delle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea è necessaria la maggioranza dei votanti.
- 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3) Alle elezioni nominali si procede mediante votazione segreta.
- 4) Di ogni seduta del Direttivo e dell'Assemblea deve essere redatto un verbale con l'indicazione delle persone presenti, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.12

- 1) Durante le emergenze il coordinatore assume il comando del Gruppo fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento.
- 2) In particolare spetta al Coordinatore:
 - a) – la convocazione del Gruppo ed eventuali esercitazioni, interventi, assemblee, ecc.;
 - b) – la sorveglianza sull'inventario e sulla manutenzione dell'attrezzatura;
 - c) – i rapporti con le altre squadre similari, Corpi Vigili del Fuoco e con forze che operano nel campo della Protezione Civile.

Art.13

- 1) Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art.10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

Art.14

- 1) Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art.2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.
- 2) Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art.11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o

di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro:

al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:

al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore;

qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa:

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) rimborso delle spese sostenute:

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Art.15

- 1) Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.14, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art.6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativi, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art.16

- 1) L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

Art.17

- 1) Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

Art.18

- 1) Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.19

(norma transitoria)

- 1) Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione alla Legge Regionale 22 gennaio 1991, n.3, modificata dall'art.9 della Legge Regionale 15 aprile 1991, n.15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 febbraio 1977, n.8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo Forestale Regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n.01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.

Cividale del Friuli, lì 20.10.1994

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

REGOLAMENTO

per il funzionamento della Squadra specializzata Volontari Antincendio del Comune di Cividale del Friuli.

Art.1

- 1) La Squadra Comunale Volontari Antincendio del Comune di Cividale del Friuli costituita ai sensi delle Leggi Regionali 18 febbraio 1977 n.8, 22 gennaio 1991 n.3 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi Regolamenti di attuazione, denominata in seguito brevemente “Squadra Specializzata Antincendio” o semplicemente “Squadra”, entra a far parte del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Art.2

- 1) La Squadra ha lo scopo di prevenire e reprimere gli incendi che minacciano i boschi.
- 2) Il territorio di competenza è quello del Comune di Cividale del Friuli ma, se vi sarà la necessità ed in base alla disponibilità del personale volontario, la Squadra potrà intervenire principalmente nell’ambito del territorio della Comunità Montana Valli del Natisone.
- 3) In caso di emergenze, situazioni di preallarme o esercitazioni di Protezione Civile, la Squadra potrà essere chiamata dall’Amministrazione Regionale ad intervenire in qualsiasi punto del territorio regionale.
- 4) Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, questi dovranno essere di volta in volta concordati.
- 5) Per il raggiungimento degli scopi prefissati, la Squadra si prefigge in particolare di:
 - creare fra i membri un vivo spirito di solidarietà, di spronarsi ad adempiere con ogni scrupolo il proprio dovere, mantenendo fra loro rapporti di amicizia e di cordialità;
 - fare opera di sensibilizzazione nei confronti della collettività, affinché si crei una coscienza della Protezione Civile e contro lo svilupparsi degli incendi boschivi;
 - istruire ed ove occorra di addestrare i propri membri secondo le disposizioni regolamentari con metodi uniformi, affinché siano in grado di intervenire prontamente e di affrontare con successo gli incendi e le calamità, impedendo in tali occasioni danni anche alle persone;
 - completare la preparazione della Squadra con riunioni, conferenze e periodiche esercitazioni.

Art.3

- 1) Alla Squadra possono essere ammessi cittadini di ambo i sessi che riuniscano i requisiti voluti dall'Art.15, comma II, del D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n.01016/Pres. ed eventualmente i requisiti prescritti da altre disposizioni, che abbiano raggiunto il 18° e non superato il 60° anno di età e siano residenti nel Comune di Cividale del Friuli.
- 2) Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Sindaco. Alla domanda deve essere allegato apposito certificato medico, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti l'idoneità psico-fisica al servizio di Vigile del Fuoco. Il Sindaco accerterà l'iscrizione nelle liste elettorali del soggetto richiedente.
- 3) Il periodo di servizio termina per i volontari in servizio attivo al compimento del 65° anno di età.
- 4) I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza alla Squadra.

Art.4

- 1) Il Capo Squadra è nominato dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.

Art.5

- 1) La cancellazione dall'elenco di un iscritto è disposta dal Sindaco nei seguenti casi:
 - a) – per recesso volontario, previa motivata richiesta scritta da presentarsi al Sindaco del Comune di Cividale;
 - b) – per morte;
 - c) – per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - d) – per ingiustificate e ripetute assenze nelle operazioni di spegnimento od esercitazioni;
 - e) – negligenza nell'espletamento del proprio servizio.
- 2) I requisiti psico-fisici verranno accertati insindacabilmente dall'Ufficiale Sanitario.
- 3) I capi di vestiario e di equipaggiamento individuali affidati al componente uscente, devono essere restituiti, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Capo Squadra.
- 4) In caso di inadempienza potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art.646 del Codice Penale.
- 5) Il Sindaco di Cividale del Friuli è incaricato altresì del rapporto all'Autorità Giudiziaria.
- 6) Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata agli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste tramite le Stazioni Forestali.

Art.6

- 1) Ogni componente la Squadra ha l'obbligo di:

- a) – accorrere immediatamente in caso di incendio con il proprio equipaggiamento personale, nei luoghi interessati;
 - b) – dimostrarsi degno della Squadra, mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
 - c) – curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
 - d) – osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che verranno impartite;
 - e) – ubbidire agli ordini di servizio;
 - f) – osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.
- 2) Ogni componente la Squadra ha:
- a) – il diritto di richiedere a chi di competenza eventuali indennizzi e rimborsi spese nelle misure stabilite dalle relative norme.

Art.7

- 1) Gli organi della Squadra sono:
- a) – il Sindaco di Cividale del Friuli;
 - b) – il Capo Squadra;

Art.8

- 1) Il Capo Squadra ed in caso di impedimento, il Vice Capo Squadra, farà riferimento al Sindaco, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile.
- 2) In caso di incendi boschivi assume il comando della Squadra fino a quando non intervengano i funzionari dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o le Guardie Forestali.
- 3) In particolare spetta al Capo Squadra:
 - a) – la convocazione della Squadra ad eventuali esercitazioni, interventi, ecc.;
 - b) – la sorveglianza sull'inventario e sulla manutenzione dell'attrezzatura;
 - c) – i rapporti con le altre Squadre similari, Corpi Vigili del Fuoco e con forze che operano nel campo della Protezione Civile.

Art.9

- 1) La Squadra gode della tutela assicurativa contro gli infortuni, se questi avvengono durante lo spegnimento di incendi boschivi, come previsto dall'Art.11 della L.R. 18.2.1977 n.8. Per eventuali interventi previsti dall'Art.3 del presente Regolamento, e richiesti dall'Amministrazione Regionale, la Squadra gode della tutela assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere, durante l'attività di protezione civile, come previsto dall'Art.10 del D.P.G.R. n.0366/Pres. in data 12.9.1988.
- 2) Tutti gli infortuni occorsi nell'adempimento del servizio devono essere immediatamente denunciati al Sindaco a cura del Capo Squadra.

Art.10

- 1) In caso di scioglimento della Squadra, tutti i beni rimarranno di proprietà del Comune di Cividale del Friuli, salvo la restituzione all'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e allo Stato di eventuali materiali di rispettiva proprietà.

Art.11

- 1) Tutti i componenti la Squadra prestano il loro servizio gratuitamente salvo l'erogazione di contributi particolari che verranno concessi personalmente da Enti diversi.

Art.12

- 1) Per l'ottenimento di mezzi, equipaggiamenti e contributi inerenti l'attività antincendi boschivi ci si rivolgerà alla Direzione Regionale Foreste e Parchi nei tempi e modi periodicamente comunicati dalla medesima amministrazione, sulla scorta di quanto disposto dalla L.R. 18.2.1977, n.8.

Art.13

- 1) Le aggiunte, modificazioni e quant'altro sia inerente al presente regolamento, dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale di Cividale del Friuli.

Art.14

- 1) Il Comune di Cividale del Friuli metterà a disposizione della Squadra idonei magazzini per la conservazione di materiale ed attrezzature riguardanti la Squadra.

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

Art.1

- 1) Gli automezzi assegnati al Gruppo od alla singola Squadra possono essere utilizzati in tutte le fasi inerenti l'addestramento, la previsione, la prevenzione e l'intervento del Gruppo o della Squadra.

Art.2

- 1) Chi utilizza l'automezzo e le attrezzature ha l'obbligo di segnalare al Capo Squadra ogni difetto o guasto riscontrato, in modo che si possa porre immediato rimedio.

Art.3

- 1) Il Capo Squadra segnalerà al coordinatore del Gruppo Volontari Protezione Civile ed al Sindaco la necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari.

Art.4

- 1) Per la conduzione degli automezzi il Sindaco sentito il coordinatore e il Capo Squadra predisporrà un apposito elenco di volontari preposti alla guida degli stessi.
- 2) Ogni autista ha la responsabilità personale della corretta guida del mezzo, in conformità al vigente Codice della Strada, nonché l'obbligo di usare tutta la necessaria cura e rispetto ai fini della incolumità delle persone trasportate e non, della integrità dell'automezzo e delle cose.
- 3) Tale attenzione dovrà essere ancora maggiore in caso di interventi urgenti quando si faccia uso degli appositi avvisatori acustici ed ottici che dovranno risultare installati su tutti gli automezzi.
- 4) L'uso di tali dispositivi, infatti, è comunque subordinato al più scrupoloso rispetto del Codice della Strada.
- 5) Ogni autista dovrà aggiornare diligentemente il giornale di macchina.

Art.5

- 1) In caso di assenza degli autisti autorizzati, sarà incaricata della guida la persona con maggiore esperienza in tal tipo di automezzo e che abbia già dimostrato guida corretta, regolare e sicura. A parità di condizioni di preferirà la persona più anziana di età.

Art.6

- 1) Sul giornale di macchina dovranno essere annotati la data, l'ora, il motivo dell'uscita, il chilometraggio, i rifornimenti, i guasti, le manutenzioni e riparazioni effettuate, il nome dell'autista e quant'altro possa risultare utile a ripercorrere la storia dell'automezzo.

Art.7

- 1) Sarà cura della Squadra predisporre apposito elenco del materiale da tenersi sempre in perfetta efficienza a bordo degli automezzi e che dovrà includere:
 - 1) documentazione legale del mezzo;
 - 2) giornale di macchina;
 - 3) bollettario carburanti;
 - 4) carte stradali e topografiche;
 - 5) materiale per la manutenzione del mezzo;
 - 6) dispositivi per interventi antincendio e/o di protezione civile;
 - 7) materiale sanitario di pronto soccorso.

Art.8

- 1) Gli automezzi saranno riforniti di carburante presso le stazioni di rifornimento indicate dall'Amministrazione Comunale, utilizzando gli appositi bollettari all'uopo distribuiti;

Art.9

- 1) Gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, contro incendi, nonché l'assicurazione infortuni per il personale addetto alla guida degli stessi, la tassa di circolazione e qualsiasi oneri d'esercizio concernente automezzi di proprietà o in usufrutto, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art.10

- 1) Gli automezzi concessi in usufrutto dall'Amministrazione Regionale dovranno poter essere sempre ispezionabili dai funzionari incaricati.
- 2) I luoghi ove normalmente i citati automezzi sono custoditi dovranno essere comunicati all'Amministrazione proprietaria.

Art.11

- 1) Per eventuali modifiche estetiche, strutturali o meccaniche, aggiunte, eliminazioni o modificazioni di accessori, di automezzi in usufrutto, sarà necessario ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione proprietaria.

Cividale del Friuli, 20.10.1994